

SCHEDA TECNICA

FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE

PRIME INFORMAZIONI

RISORSE DISPONIBILI

600 milioni di euro per il 2020 (limite di spesa) fino ad esaurimento delle risorse.

BENEFICIARI

Il Fondo è finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese di "Ristorazione con somministrazione" (codice ATECO 56.10.11), "mense" (codice ATECO 56.29.10), "catering continuativo su base contrattuale" (codice ATECO 56.29.20) e "catering per eventi, banqueting" (codice ATECO 56.10.12).

Il contributo spetta a condizione che il fatturato e i corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020, sia inferiore al 75% dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei corrispondenti mesi del 2019. Possono accedere tutte le attività sopra indicate senza alcun limite alla data di avviamento e, per le sole imprese sorte dopo il 1° gennaio 2019, non è richiesto quale requisito la perdita di fatturato nella misura sopra indicata.

ENTITÀ E OGGETTO DEL CONTRIBUTO

L'ammontare massimo del contributo è pari a **10.000 euro più IVA** e non può essere inferiore a 1.000 euro più IVA. Il contributo è riconosciuto per l'**acquisto, effettuato dopo il 14 agosto 2020** (e dimostrato attraverso idonea documentazione fiscale), di prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli vitivinicoli, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio (per prodotti di filiere agricole ed alimentari si intendono anche i prodotti della pesca e dell'acquacoltura). Oltre a questi prodotti sono ammessi prodotti figuranti nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) oppure prodotti provenienti dalla regione in cui è ubicata l'impresa, oppure prodotti ottenuti da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito. Sono considerati prioritari gli acquisti di prodotti ad alto rischio di spreco. Il contributo non può mai essere superiore all'ammontare degli acquisti di cui sopra. Si sottolinea che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

PROCEDURA

Trasmissione della domanda entro la data che sarà fissata con provvedimento del Ministero attraverso il "portale della ristorazione", previa registrazione, o attraverso gli sportelli del *Concessionario* che, ai sensi dell'art. 1 lettera f) del Decreto è identificato nelle Poste Italiane SpA.

Alla domanda è acclusa dichiarazione sostitutiva di notorietà concernente:

- gli aiuti complessivamente percepiti in regime di *de minimis* (non devono superare i 200.000 euro nel triennio);
- il calcolo dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 ovvero che il soggetto beneficiario ha avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- l'iscrizione dell'attività al registro delle imprese con codice ATECO prevalente
- l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011;

- i documenti fiscali (fatture e documenti di trasporto) che certificano l'effettivo acquisto e la consegna dei prodotti, anche non quietanzati;
- ogni altra richiesta presente nella modulistica del *Concessionario*.

MODALITÀ DI TRASFERIMENTO RISORSE

In base alle informazioni e documentazione ricevute:

- il *Concessionario* redige l'elenco dei potenziali beneficiari con indicazione del contributo richiesto e lo trasmette al Ministero;
- il Ministero determina, con proprio provvedimento, il contributo erogabile a ciascun beneficiario e provvede all'accredito delle risorse su un c/c Banco Posta Impresa intestato al Ministero nonché all'impegno di pari importo ed alla liquidazione nella misura del 90% a favore del *Concessionario*;
- il *Concessionario*, verificata la corrispondenza dei dati e svolti i prescritti riscontri, quantifica la misura del contributo spettante in via definitiva e lo comunica al Ministero che, sulla base dell'elenco definitivo predisposto dal *Concessionario*, autorizza l'emissione dei bonifici in favore dei soggetti beneficiari **corrispondendo l'anticipo del 90% del contributo riconosciuto**. Il restante 10% sarà erogato a seguito della presentazione da parte del beneficiario, della quietanza di pagamento degli acquisti.

CONTROLLI E SANZIONI

Il Ministero, anche tramite l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agricoli (ICQRF) provvederà alle verifiche a campione sui beneficiari del contributo. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, salvo che il fatto non costituisca reato, il Ministero procederà al recupero delle somme non dovute. L'indebita percezione del contributo, sempre che il fatto non costituisca reato, è punita altresì con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. A tal proposito la legge di conversione ha previsto che la responsabilità penale per il reato di indebita percezione di erogazione a danno dello Stato di cui all'art. 316 ter c.p. si attivi - in luogo di quella amministrativa cui consegue unicamente una sanzione amministrativa - solo nel caso in cui la somma indebitamente percepita sia superiore a 8.000 euro. All'irrogazione della sanzione provvederà l'ICQRF. Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributo non spettante sono effettuati con modello F24 senza possibilità di compensazione con crediti. Al recupero delle somme indebitamente percepite provvede il Ministero. Si precisa che qualora l'impresa cessi l'attività successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto firmatario dell'istanza è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e ad esibirli a richiesta degli organi competenti. L'eventuale atto di recupero è infatti emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza che ne è responsabile in solido con il beneficiario.